COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

COMMISSIONE

INFORMAZIONI

RACCOMANDAZIONI E PARERI

Raccomandazione della Commissione agli Stati membri relativa alla data da prendere in considerazione per la determinazione dell'aliquota del dazio doganale applicabile alle merci dichiarate per l'immissione in consumo

Al fine di assicurare un'uguale incidenza dei dazi della tariffa doganale comune in tutti gli Stati membri, occorre uniformare le condizioni della loro applicazione nella Comunità. È augurabile quindi che, fin dal periodo transitorio, si applichino regole uniformi in materia doganale per correggere, nei rapporti commerciali tra gli Stati membri, talune disparità dell'onere doganale gravante sulle merci a seconda che siano importate nell'uno o nell'altro Stato membro, disparità indipendenti da quelle che normalmente derivano dall'applicazione degli articoli 14 e 23 del Trattato, relativi alla progressiva abolizione dei dazi doganali tra gli Stati membri e al progressivo allineamento delle tariffe nazionali sulla tariffa doganale comune.

Dato che spesso la procedura di sdoganamento delle merci dichiarate per l'immissione in consumo si protrae per alcuni giorni e che l'aliquota del dazio doganale corrispondente può nel frattempo variare, è necessario che venga fissata con precisione la data da prendere in considerazione per la determinazione dell'aliquota del dazio doganale applicabile a dette merci.

La presente raccomandazione che lascia impregiudicata l'interpretazione degli obblighi che incombono agli Stati membri a norma dell'articolo 23 del Trattato, contiene le regole che dovrebbero sostituirsi in tutta la Comunità a quelle nazionali vigenti in materia e che presentano notevoli differenze da uno Stato membro all'altro.

La Commissione auspica che le presenti disposizioni, le quali tengono conto sia degli interessi economici generali della Comunità, che delle necessità proprie del commercio, entrino in vigore al più presto in ciascuno degli Stati membri. Nel periodo transitorio, infatti, la loro applicazione riveste particolare importanza a causa delle frequenti modifiche che intervengono in ogni Stato membro nelle aliquote dei dazi doganali applicabili alle merci in provenienza dagli altri Stati membri (progressiva abolizione dei dazi doganali), o importate dai paesi terzi (progressivo allineamento delle tariffe nazionali sulla tariffa doganale comune).

Per questi motivi, e a norma degli articoli 27 e 155 del Trattato, la Commissione raccomanda agli Stati membri di accogliere le seguenti norme tra le loro disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in materia doganale.

I. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dei paragrafi II e III, l'aliquota del dazio doganale applicabile alle merci dichiarate per l'immissione in consumo è quella in vigore alla data in cui il servizio doganale accetta l'atto con il quale il dichiarante manifesta la sua volontà di immettere in consumo dette merci.

L'atto sopracitato non può essere accettato in nessun caso fino a quando le merci non siano arrivate nel luogo stabilito dalla dogana per le operazioni di sdoganamento e i documenti che devono essere esibiti per la loro immissione in consumo non siano stati presentati.

II. Nel caso in cui dopo la data indicata nel paragrafo I, ma prima che sia stata data dal servizio doganale l'autorizzazione per l'uscita della merce intervenga una riduzione nell'aliquota del dazio doganale applicabile ad una merce dichiarata per l'immissione in consumo, il dichiarante può chiedere l'applicazione dell'aliquota più favorevole.

III. Allorquando una merce, assoggettabile ad un dazio doganale, la cui aliquota è fissata in funzione di determinati periodi dell'anno, viene rispedita dall'ufficio doganale, attraverso il quale è stata introdotta nel territorio doganale, ad altro ufficio doganale in cui è dichiarata per l'immissione in consumo, il dichiarante può chiedere, se del caso, l'applicazione dell'aliquota più favorevole che era in vigore, alla data in cui il documento di rispedizione è stato rilasciato dal primo ufficio doganale. Questa disposizione tuttavia è applicabile soltanto se, alla predetta data, erano soddisfatte tutte le condizioni necessarie per poter procedere all'immissione in consumo della merce nel primo ufficio doganale.

IV. Nel caso in cui il dichiarante abbia ottenuto, a norma delle disposizioni della nota 4 della sezione XVI della tariffa doganale comune, che una macchina presentata a riprese sia soggetta al dazio doganale applicabile alle macchine montate, sono salve le disposizioni dei precedente paragrafi I e II, applicabili all'atto dell'immissione in consumo di ciascuna parte della macchina.

V. Le disposizioni della presente raccomandazione si applicano alle merci dichiarate per l'immissione in consumo in seguito ad importazione diretta dall'estero o uscita dal deposito.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 1962

Per la Commissione

Il Vicepresidente

W. HALLSTEIN